

**ALLEGATO 5****R E G I O N E M A R C H E****Schema di Contratto**

**D.LGS. n. 163/2006 e s.m. - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVILUPPO E ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DEL POR FESR 2014/20 PER IL TRIENNIO 2015/18. BASE D'APPALTO € 553.000,00 (IVA ESCLUSA). CIG 62113876B3.**

**REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE**

L'anno duemila..... nel mese di ..... il giorno ....., ad Ancona, presso gli Uffici della Giunta Regionale - Via G. da Fabriano n. 2/4, avanti a me ... .. Ufficiale Rogante della Regione Marche, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, con decreto del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Strumentali, si sono personalmente costituiti:

la Regione Marche (C.F. 80008630420), rappresentata dal Dott. ...., nato a....., il....., Dirigente ..... della Giunta della Regione Marche, domiciliato per la carica presso la Regione Marche, via Tiziano n. 44 – Ancona, che interviene al presente atto quale Dirigente della P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE, giusta delibera della Giunta regionale n. ....,

**E**

Il Sig ....., nato a ..... il ..... e residente a ..... in via ....., che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante del ....., C.F. e P. I.V.A. .... ed iscrizione al Registro delle Imprese di ..... n. .... prot. ....con sede legale in ....., via ....., n. ...., come risulta dal (certificato della CCAIA o - in casi rari – dalla procura generale o speciale) che si allega al presente atto sotto la lettera "A"

Detti signori, maggiori di età e delle cui identità e poteri sono certo, mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto segue.

**PREMESSO**

**che** con Decreto del Dirigente della P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE n. .... del ... .., si è provveduto ad indire la gara, con procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di sviluppo della Strategia di comunicazione del POR FESR 2014/20 per il triennio 2015/18 per un periodo di mesi 36, decorrenti dalla data di stipula del presente Contratto, con un importo complessivo di base pari a € 553.000,00 (cinquecentocinquantatremila/00) oltre l'IVA a norma di legge.

**che** le parti mi dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito, anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

**che** con lo stesso decreto di cui sopra è stato approvato, oltre al Capitolato speciale di appalto e al Disciplinare di gara, anche il presente schema di Contratto;

**che** con decreto del dirigente ... n. ... del ..., che si allega al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "B", il contratto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato alla società ..... con sede a ....., per un importo netto di Euro ... (Euro .../...) IVA esclusa,

**che** il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato ai contro interessati in data ... ;

**che** è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006;

**che** con decreto del dirigente ...n. ...del ....., che si allega al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "C", l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006;

**che** l'esecutore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha regolarmente costituito la cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n.°.. del .... rilasciata da ..... per l'importo di €.....;

**che** l'esecutore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata

**che** l'esecutore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile**

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'approvazione degli atti di verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto medesimo.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

La seguente documentazione è allegata al presente atto per formare parte integrante e sostanziale:

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegati, i seguenti documenti:

- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto;
- offerta tecnica ed economica presentati dall'aggiudicatario in sede di gara ;
- cauzione definitiva.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata:

- Dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, primarie e secondarie, applicabili, con particolare riferimento a:
  - Regolamento (CE) n. 1303/2013;
  - Regolamento (CE) n. 821/2014;
  - D.Lgs. n. 12.4.2006, n. 163 (di seguito "Codice") e D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (di seguito "Regolamento");
  - D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con particolare riferimento agli artt. 46, 47 e 71;
  - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), con particolare riferimento all'art. 3;
  - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento agli artt. 26 e 27;
  - Determinazioni dell'A.V.C.P. - Autorità di Vigilanza italiana sui Contratti Pubblici , ora A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anti Corruzione, rilevanti ai fini delle procedure di gara e atti conseguenti;
  - normativa italiana specifica applicabile, richiamata ed in vigore, in materia di lavoro, di previdenza e assicurazioni, di contrasto a fenomeni di criminalità organizzata, di tributi e fisco, di garanzie bancarie, di tracciabilità dei pagamenti;
  - norme applicabili dei Codici Civile, Penale, di Procedura Civile e del Processo Amministrativo italiano.
- Dalle clausole del presente contratto e atti ivi richiamati;
- Dalla DGR n. 1334 del 01/12/2014 riguardante l'Adozione del POR Marche FESR 2014/2020 così come modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea;
- D.A.C.R. n. 126 del 31/03/2015 "Approvazione definitiva del POR-FESR 2014-2020 – Legge Regionale n. 14 art. 6 del 02/10/2006";
- Dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dal Gestore.

Il presente contratto, ai fini di eventuali mutue contraddizioni o contrasti, è regolato gerarchicamente come segue:

- dal presente atto;
- dal disciplinare di gara;
- dal capitolato speciale d'appalto.

E' comunque fatta salva l'osservanza di norme imperative di legge.

## **Art. 2**

### **Ambito soggettivo**

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. Stazione appaltante, il Dirigente della struttura regionale denominata "Posizione di Funzione Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE".
2. Appaltatore la società denominata .....
3. Offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del decreto di aggiudicazione definitiva.
4. Responsabile unico della procedura, Dott. Mauro Terzoni, nella sua qualità di Responsabile del procedimento della Stazione appaltante;
5. Direttore dell'esecuzione, Dott. Fabio Travagliati, nella sua qualità di funzionario della Regione Marche;

## **Art. 3**

### **Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti. Restituzione spese pubblicazione gara**

La Regione Marche, come sopra rappresentata, affida a ... .. C.F. ... .. con sede in ... .. Via ... .. n. .... che accetta, il servizio di sviluppo e attuazione della Strategia di Comunicazione del POR FESR Marche 2014/20 per il triennio 2015/2018, nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui al Capitolato speciale di appalto ed al Disciplinare di gara, nonché a tutti gli atti richiamati.

Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro ....., al netto di IVA.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto od eventualità.

L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente Contratto.

I corrispettivi dovuti all'appaltatore sono oggetto di revisione ai sensi dall'articolo 115 del d.lgs. 163/2006, sulla base di un'istruttoria condotta dal responsabile unico della procedura confermata dalla stazione appaltante, in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), del d.lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L'istruttoria di cui sopra verrà effettuata con cadenza annuale e il relativo compenso revisionale, qualora dovuto, sarà calcolato sull'importo delle prestazioni rese dall'appaltatore nell'anno trascorso e formalmente accettate dalla stazione appaltante ai sensi del presente atto.

L'istituto revisionale non riguarda, tuttavia, le prestazioni eseguite nel primo anno di decorrenza del contratto

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali delle prestazioni che non comportino aumento del corrispettivo, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi.

Qualora nel corso dell'esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo, senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono ammesse varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della prestazione e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano

derivate da obiettive circostanze e purché la relativa spesa non superi il 5 per cento del corrispettivo e trovi copertura nella somma già stanziata per l'aggiudicazione del contratto. Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) sopravvenienza di disposizioni normative comunitarie e nazionali;
- b) cause impreviste e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

In presenza delle situazioni indicate alle lettere a) e b), il responsabile della procedura ne dà comunicazione all'aggiudicatario che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

Entro 30 giorni successivi al ricevimento, il responsabile della procedura comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

Se l'aggiudicatario non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

Se il responsabile del procedimento non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'aggiudicatario.

Ove l'aggiudicatario non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'aggiudicatario se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

Le parti si danno atto che l'aggiudicatario [ha provveduto / non ha provveduto] alla restituzione a beneficio della stazione appaltante delle spese di pubblicazione degli atti di gara sui quotidiani nazionali e locali, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del disciplinare di gara.

#### **Art. 4**

##### **Luogo di esecuzione**

L'esecuzione del contratto deve avvenire in parte presso la sede del fornitore ed in parte presso la sede degli uffici della Posizione di Funzione "Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE" della Regione Marche, secondo quanto necessario per il corretto espletamento del servizio e così come preventivamente concordato con la stazione appaltante.

#### **Art. 5**

##### **Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni**

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a 36 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione.

Al termine di tale periodo contrattuale la Regione si riserva la facoltà di affidare, per un ulteriore periodo, analogo servizio mediante ricorso a procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lett. b), del D.lgs. 163/2006. In tal caso la garanzia di cui all'art. 113 del Codice viene mantenuta, e le regole sullo svincolo progressivo si applicano considerando il nuovo periodo contrattuale complessivo di sei anni.

L'avvio dell'esecuzione è disposta dal responsabile unico della procedura nel medesimo giorno di sottoscrizione del contratto, sulla base di apposito verbale, redatto ai sensi dell'art. 304 del Regolamento.

L'appaltatore qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal responsabile unico per la procedura entro 30 (trenta) giorni solari dal suo ricevimento.

La sospensione è disposta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 308 del Regolamento.

La sospensione disposta ai sensi del comma precedente permane per il tempo necessario a far cessare le cause che l'hanno determinata.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare la stazione appaltante stessa per iscritto perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter promuovere apposito contenzioso, secondo la disciplina vigente, inteso a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, disposte ai sensi delle norme sopra richiamate, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dal presente atto per l'esecuzione dell'intero servizio affidato, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del presente atto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni caso di sospensione, l'appaltatore compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile unico per la procedura entro 5 (cinque) solari giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è indicato lo stato di avanzamento delle prestazioni, le prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e tutto ciò che possa essere adottato affinché alla ripresa le prestazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Nel verbale di ripresa è anche indicato il nuovo termine contrattuale di ultimazione delle prestazioni.

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Alla sospensione parziale si applica quanto previsto dal presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni solari determinato dal prodotto dei giorni solari di sospensione per il rapporto tra il corrispettivo delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e il corrispettivo totale delle prestazioni previsto nello stesso periodo secondo il progetto esecutivo redatto e consegnato dall'appaltatore in base al presente atto.

Salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo, per la sospensione dell'esecuzione del presente atto, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal presente atto per l'esecuzione delle prestazioni.

#### **Art. 6**

#### **Oneri, obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a:



- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa; peraltro, l'appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzati dal relativo personale o da terzi autorizzati.

L'appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati.

L'appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della stazione appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del l'appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ciascuna circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'appaltatore prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione.

#### **Art. 7**

### **Diritti di proprietà**

La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà dei servizi prestati, che siano stati positivamente verificati secondo la disciplina del presente atto.

Prima di tale verifica tutti i rischi relativi ai servizi prestati saranno a carico dell'appaltatore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.

### **Art. 8**

#### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare ai predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

### **Art. 9**

#### **Garanzie e svincolo progressivo**

L'appaltatore garantisce la piena proprietà dei servizi oggetto del presente atto, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'appaltatore anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'appaltatore ed eventuali soggetti terzi prestatori di servizi e/o prodotti componenti il servizio oggetto del presente atto.

La stazione appaltante e l'appaltatore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 del codice civile decorreranno dalla data di approvazione degli atti di verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, l'appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria pari al \_\_\_ dell'importo del corrispettivo per l'esecuzione del presente atto, che si allega al presente atto sotto la lettera "D".

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei documenti, in originale od in copia autentica, attestanti l'avvenuta progressiva esecuzione secondo la disciplina di cui all'art. 11 del presente atto.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la disciplina del presente atto riguardante la verifica di conformità.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, secondo la disciplina del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore

della stazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c. c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto espressamente previsto nel presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

#### **Art. 10**

##### **Espletamento della prestazione e verifica di conformità**

L'appaltatore deve eseguire il servizio oggetto del presente atto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato speciale d'appalto, nella Offerta tecnica e nella Offerta economica presentata.

L'appaltatore deve dare inizio alle attività oggetto del presente atto entro il giorno stesso dell'avvio dell'esecuzione.

Le attività oggetto del presente atto devono essere ultimate entro il termine di mesi 36 decorrenti dalla predetta data di inizio ed espletate con le modalità stabilite dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto allegato.

L'intero servizio affidato ed acquisito è soggetto a verifica di conformità, secondo le disposizioni che seguono.

La verifica di conformità ha lo scopo di verificare e certificare che la prestazione complessiva oggetto del presente atto sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le disposizioni tecniche prestabilite, in conformità del presente atto e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

La verifica di conformità ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla documentazione di accettazione e da quella giustificativa degli acconti corrisposti secondo i termini del presente atto, corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità, e che gli oneri posti a carico dell'appaltatore siano stati espletati tempestivamente e diligentemente.

La verifica comprende anche l'esame del contenzioso promosso dall'appaltatore, sul quale non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa.

La stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data dell'ultimo stato di avanzamento lavori, attribuisce l'incarico di verifica conformità ad un soggetto di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia della prestazione.

L'organo di verifica è nominato dalla stazione appaltante all'interno delle proprie strutture. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile unico della procedura, l'incarico è affidato a soggetti esterni.

Se l'appaltatore e, per esso, l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di conformità, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

Il responsabile unico della procedura ha l'obbligo di presenziare alle visite di verifica di conformità. La verifica deve essere ultimata non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di espletamento della prestazione disciplinato dal presente atto.

Del prolungarsi delle operazioni di verifica di conformità rispetto al termine di cui sopra e delle relative cause l'organo di verifica trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile unico della procedura, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.



Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di verifica di conformità, il responsabile unico della procedura, assegna un termine non superiore a 30 (trenta) giorni solari per il completamento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo di verifica per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Delle visite di verifica di conformità sono redatti singoli processi verbali.

I processi verbali, *sia in corso di esecuzione che finale*, oltre che dall'organo di verifica di conformità e dall'appaltatore, sono firmati dal responsabile unico della procedura e da chiunque intervenuto.

Riscontrandosi nella visita di verifica di conformità difetti o mancanze riguardo alla prestazione eseguita tali da renderla assolutamente inaccettabile, l'organo di verifica rifiuta l'emissione del certificato di verifica di conformità e procede a termini del presente atto.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di verifica di conformità prescrive specificatamente le attività da porre in essere, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che, da apposita dichiarazione del responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di verifica di conformità di procedere direttamente alla relativa verifica.

Se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la utilizzabilità della prestazione, l'organo di verifica determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Ove l'organo di verifica riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformità, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di verifica di conformità e ne riferisce al responsabile unico della procedura, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile unico della procedura trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di verifica, con proprio parere, alla stazione appaltante.

L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate fatta dal responsabile unico della procedura non libera il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Ultimate le operazioni di cui sopra, l'organo di verifica, *qualora ne ravvisi i presupposti*, emette il *relativo certificato* che deve contenere:

- a ) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi alla prestazione oggetto del presente atto;
- b ) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
- c ) il certificato di verifica di conformità.

Nel certificato l'organo di verifica di conformità:

- a ) riassume per sommi capi l'eventuale costo della prestazione indicando specificamente le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni dallo stesso apportate;
- b ) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento della prestazione;
- c ) dichiara, salve le rettifiche che può apportare la stazione appaltante, il conto liquido dell'appaltatore e la *conformità* della prestazione e sotto quali condizioni.

Nel caso in cui l'organo di verifica ritiene la prestazione non verificabile, (*non ravvisi i presupposti per l'emissione del relativo certificato*) ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile unico della procedura, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui sopra.

Il responsabile unico della procedura trasmette il certificato di verifica di conformità all'appaltatore per la sua accettazione.

L'appaltatore deve firmare il certificato nel termine di 20 (venti) giorni solari dal ricevimento. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

L'organo di verifica riferisce al responsabile unico della procedura sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di verifica trasmette al responsabile unico della procedura, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

- a ) i processi verbali delle visite;
- b ) le proprie relazioni;
- c ) il certificato di verifica di conformità;
- d ) il certificato del responsabile unico della procedura per le correzioni ordinate dall'organo di verifica di conformità;
- e ) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di verifica di conformità.

L'organo di verifica di conformità restituisce al responsabile unico della procedura tutti i documenti acquisiti.

La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di verifica effettua la revisione contabile degli atti e decreta entro 60 (sessanta) giorni solari sull'ammissibilità del certificato di verifica di conformità e sulle domande dell'appaltatore.

I decreti della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.

Alla data di emissione del certificato di verifica di conformità si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dal codice civile, allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte dal presente atto.

Si procede al pagamento della rata di saldo non oltre i 90 (novanta) giorni solari successivi all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni ai sensi del codice civile.

Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di verifica di conformità, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di conformità.

#### **Art. 11**

#### **Pagamento del corrispettivo**

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito dell'emissione di corrispondente fatturazione elettronica ai sensi del DM n.55 del 03/04/2013 la L.244/2007 e del D.L. 66 del 24/04/14, da parte dell'appaltatore, successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina del presente atto.

Il pagamento del corrispettivo viene disposto nel limite del 95% dell'importo maturato.

Il restante 5% viene erogato solo all'esito positivo delle attività di verifica di conformità, sulla base della disciplina del presente atto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al relativo C.I.G. assegnato alla procedura di gara.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'appaltatore dovrà produrre con le fatture la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

La Stazione Appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, relativo all'appaltatore e agli eventuali suoi contraenti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento:

- a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;
- b) per il certificato di "verifica di conformità" e il pagamento del saldo finale.

Nelle predette ipotesi, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, in caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene del certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante del certificato di "verifica di conformità", previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del sub contraente, il responsabile unico della procedura invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i

successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al sub contraente inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006.

I predetti pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico della procedura e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui trattasi, il responsabile unico della procedura provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, lo stesso propone la risoluzione del presente atto ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.

Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Marche, Via Gentile da Fabriano 2, 60100 Ancona, C.F. 8008630420, e spedite alla Regione Marche - P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE, Via Tiziano n 44, 60125 ANCONA.

Il corrispettivo per il servizio aggiudicato verrà liquidato a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'aggiudicatario, accompagnata dalle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, effettuate come segue:

- un primo acconto pari al 10% dopo la presentazione del Piano di lavoro di dettaglio di cui all'art. 7 del Capitolato.
- un secondo acconto pari al 25% a giugno 2016;
- un terzo acconto pari al 25% a giugno 2017;
- un quarto acconto pari al 25% a giugno 2018;
- un quinto acconto pari al 10% dopo la scadenza del contratto;
- il saldo pari al 5% non oltre 90 giorni solari dalla verifica di conformità.

L'emanazione di ogni decreto di liquidazione avverrà, di norma, entro n. 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del D.U.R.C. e della relazione di cui sopra.

L'emissione delle fatture deve avvenire successivamente alla comunicazione da parte della Regione dell'esito positivo degli accertamenti espletati ai sensi dell'art. 14 del Capitolato o, nel caso in cui vengano ravvisate delle irregolarità nell'esecuzione, alla comunicazione dell'accertamento dell'eliminazione delle inadempienze. La contestazione delle irregolarità alla ditta aggiudicataria avviene per iscritto.

L'emissione della fattura è altresì ammessa in caso di mancanza della suddetta comunicazione da parte della Regione, trascorsi 45 giorni dalla presentazione delle relazioni sulle attività svolte.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il termine per la liquidazione del saldo è sospeso dalla contestazione da parte del responsabile unico della procedura, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

In caso di aggiudicazione della gara ad un RTI o soggetto equivalente, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a favore dell'Impresa mandataria, previa spedizione alla stazione appaltante delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nello Schema di Contratto.

In particolare, i singoli soggetti costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dovranno provvedere ciascuno alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. I soggetti componenti il

Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla loro ripartizione. La mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutti soggetti raggruppati. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi o forniture cui si riferisce.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 della Legge n. 248/2006. Le fatture emesse dall'appaltatore ai fini del presente articolo, costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Resta tuttavia inteso che in nessun caso l'appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte della stazione appaltante.

#### **Art. 12**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 62113876B3.

#### **Art. 13**

##### **Subappalto**

L'appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

*Ovvero*

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% del corrispettivo di cui al presente atto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: .....

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs 163/2006. In particolare:

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'appaltatore si impegna a depositare presso la stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la stazione appaltante procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.



Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un'impresa ausiliaria, in forza di quanto stabilito nel presente atto e nel disciplinare di gara in materia di avvalimento, rimane ferma, in deroga alle predette disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subappaltatore.

L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso di volta in volta corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento agli affidatari.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso siano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'appaltatore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L'appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al 20%. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è in solido responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In caso di perdita dei requisiti del subappaltatore, la stazione appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

La stazione appaltante non autorizzerà il subappalto nei casi in cui il subappaltatore:

- a) abbia partecipato alla procedura di affidamento conclusasi con la stipulazione del presente atto
- b) possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che gli avrebbero consentito la partecipazione alla procedura.

#### **Art. 14 Penali**

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'appaltatore ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, vengono avviate le procedure di



risoluzione previste dal presente atto. La penale è comminata su richiesta del responsabile unico della procedura.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento.

### **Art. 15** **Risoluzione**

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27.12.1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile unico della procedura propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, l'opportunità di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di comportamenti dell'appaltatore che si concretizzano in grave inadempimento alle obbligazioni del presente atto tale da compromettere la buona riuscita della prestazione assunta, il responsabile unico della procedura redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente che devono essere accreditate all'appaltatore e formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle proprie contro deduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dispone la risoluzione del presente atto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione della prestazione ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del "progetto esecutivo", viene assegnato all'appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni solari, per compiere le prestazioni in ritardo, e vengono inoltre date le prescrizioni ritenute necessarie.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il responsabile della procedura verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico della procedura.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico della procedura, delibera la risoluzione del presente atto.

Il responsabile unico della procedura, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni solari, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, e la relativa presa in consegna.

Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, la stazione appaltante provvede alla nomina dell'organo di verifica di conformità, ancorché il presente atto preveda la disciplina di attestazione della regolare esecuzione.

Qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante delibera la risoluzione del presente atto.

Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, la stazione appaltante provvede alla verifica per accertare:

1. la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;

2. la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste ed autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, e' determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle suddette disposizioni, l'appaltatore deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il subentro del nuovo operatore economico, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, pari all'uno per cento del corrispettivo del presente atto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del presente atto, l'appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

Rimane salvo quanto previsto nel bando di gara in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- h) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

#### **Art. 16** **Recesso**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a. r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua il loro collaudo.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che incidano sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto od in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a. r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'appaltatore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal responsabile della procedura, e deve mettere i relativi spazi a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

#### **Art. 17** **Danni e responsabilità civile**

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall'aggiudicatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **Art. 18** **Divieto di cessione del contratto**

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

#### **Art. 19** **Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa

altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

#### **Art. 20**

##### **Condizione risolutiva espressa**

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ) modificato dall'art.3 del D.Lgs 153/2014.

Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto viene sottoscritto in mancanza delle informazioni prescritte dall'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 relative alla Ditta. A norma dell'art. 11 secondo comma del suddetto decreto, il contratto è sottoposto alla condizione che nelle informazioni pervenute alla Stazione appaltante non risultino elementi pregiudizievoli a carico della Ditta. Avveratasi la dedotta condizione ed in presenza di informazioni pregiudizievoli, il contratto è risolto di diritto a seguito di comunicazione della Regione. La Ditta ha titolo a ricevere i pagamenti ed i rimborsi dovuti in virtù della disposizione regolamentare da ultimo richiamata.

#### **Art. 21**

##### **Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

#### **Art. 22**

##### **Spese contrattuali**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione del presente atto e con la sola esclusione dell'I.V.A., sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali la registrazione avverrà in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni interamente soggette al pagamento dell'I.V.A.

#### **Art. 23**

##### **Trattamento dei dati personali**

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La Regione Marche, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Marche, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'appaltatore alla Regione Marche avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori

materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

\*\*\*\*\*

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. .... pagine.  
Il presente contratto viene redatto in duplice copia e dopo essere stato letto e confermato, viene sottoscritto come segue

L'Amministrazione

L'ESECUTORE

Il sottoscritto esecutore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- art. 5 "Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni";
- art. 15 "Risoluzione"
- art. 16 "Recesso";
- art. 20 "Condizione risolutiva espressa";
- art. 21 "Foro competente"

Ancona , li

L'ESECUTORE

§§

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, atto che ho letto alle parti sopra convenute e costituite, le quali da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà manifestatami e quindi lo hanno sottoscritto qui in calce ed a margine di ogni foglio, nonché degli allegati. Di tutti gli allegati al presente contratto è stata omessa la lettura per concorde volontà delle parti che me ne hanno dato dispensa, avendomi le stesse dichiarato di averne preso esatta conoscenza.

REGIONE MARCHE  
IL DIRIGENTE DELLA P.F. EDILIZIA ED  
ESPROPRIAZIONE

(\_\_\_\_\_)

L'APPALTATORE

(\_\_\_\_\_)

L'UFFICIALE ROGANTE  
DELLA REGIONE MARCHE

(\_\_\_\_\_)